

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati: Sammartino, Dipasquale, Anselmo, Nicotra, Ruggirello e Sudano.

Costituzione dell'Istituto Regionale per la Ricerca e la Valorizzazione Agricola ed Alimentare.

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la ricerca in campo agro-alimentare costituisce una leva strategica per lo sviluppo e la competitività di un comparto vitale per l'economia e l'occupazione.

In un'epoca caratterizzata dalla pressante concorrenza delle produzioni a basso costo provenienti da altri territori, la qualificazione e valorizzazione delle produzioni e dei processi produttivi è, di tutta evidenza, determinante per assicurare alle imprese agricole ed alimentari la possibilità di mantenersi concorrenziali, di riaffermare la specificità e qualità dei nostri prodotti, di conquistare nuovi mercati.

Attualmente le attività di ricerca applicata, sperimentazione e valorizzazione in campo agricolo ed agro-alimentare sono affidate ad una pluralità di soggetti pubblici (o comunque titolari di finanziamenti con risorse pubbliche e sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione): da un lato gli 8 consorzi di ricerca costituiti ai sensi della L.R. 88/1982, chiamati a presidiare singole filiere agro-alimentari, dall'altro attività di ricerca a diretta titolarità pubblica operate dall'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (art.11 L.R. 14/1968), dall'Istituto per l'Incremento Ippico di Catania (art.11 L.R. 14/1968 e L.R. 5/1985), dall'Istituto Regionale della Vite e del Vino (L.R. 64/1950 ed art.6 L.R. 28/1973), dai vivai regionali "F.Paulsen" (art.12 L.R. 14/1968) e dalla Stazione Sperimentale Consorziata di Granicoltura della Sicilia (L.R. 33/1974), cui si aggiungono attività di ricerca e sperimentazione promosse dall'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

Dal quadro sopradescritto emerge un'evidente frammentazione, che comporta inefficienze, sovrapposizioni, maggiori costi "di struttura" e comunque l'assenza di una programmazione unitaria che garantirebbe la migliore finalizzazione delle limi-

tate risorse e l'integrazione fra filiere e settori in vista delle reali necessità dell'agricoltura siciliana.

Si propone perciò di riordinare il comparto, istituendo un soggetto unico e pubblico che curi e promuova le attività di ricerca, subentrando ad ogni effetto agli attuali soggetti.

Il nuovo Istituto diverrebbe così un soggetto forte, autorevole in campo scientifico, competitivo, trasparente ed in grado di attrarre risorse e qualificarsi accedendo a bandi e misure di finanziamento anche a livello internazionale.

L'articolo 1 reca le generalità della norma, prevedendo l'istituzione del nuovo ente, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui afferiscono i soggetti pubblici sopra richiamati, nonché, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2, i consorzi regionali di ricerca, in quanto soggetti costituiti da privati.

L'articolo 2 prevede la formalizzazione di apposito progetto di fusione, cui i Consorzi ex L.R. 88/1982 saranno chiamati ad aderire. Laddove i singoli Consorzi non approvassero la fusione gli stessi perderebbero contestualmente sia la personalità giuridica pubblica che la titolarità di risorse a carico del Bilancio della Regione, potendo comunque proseguire la propria attività come soggetti privati.

L'articolo 3 disciplina l'ordinamento dell'Istituto, prevedendo l'approvazione del relativo Statuto e dei regolamenti connessi, che determineranno altresì le modalità di vigilanza sullo stesso da parte dell'Assessorato. La *governance* del nuovo ente risulterà particolarmente "snella", prevedendosi i soli organi del Direttore (nominato dalla Giunta fra i dirigenti in servizio dell'amministrazione regionale e dotato dei poteri di rappresentanza e direzione dell'ente), del Consiglio tecnico-scientifico (composto dai rappresentanti delle Università siciliane e dal Dipartimento regionale competente) cui compete la programmazione delle attività e dei Revisori dei conti.

L'articolo 4 disciplina la posizione del personale dell'IRRVA. In particolare si prevede che il personale proveniente dagli enti pubblici transiti al nuovo soggetto mantenendo il trattamento giuridico ed economico, in funzione delle obiettive esigenze, con il personale "non ricollocato" che verrebbe riassorbito in apposita area speciale transitoria ad esaurimento presso Resais Spa, coi relativi oneri coperti mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti all'Istituto.

Per il personale proveniente dai Consorzi ex L.R. 88/1982 si prevede la ricollocazione in relazione alla definizione della pianta organica, coprendo in ragione delle qualifiche le vacanze nella stessa. In armonia con le previsioni generali dell'ordinamento il beneficio è accordato ai dipendenti assunti previa selezione con modalità di evidenza pubblica ed in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012.

Il personale impegnato con rapporti di collaborazione e/o a tempo determinato in relazione a singole attività, programmi e progetti prosegue con oneri a carico della singola misura di finanziamento e fino ad esaurimento della stessa.

Per i futuri programmi ed interventi promossi dall'Istituto si prevede di fare ricorso, oltre che al personale interno, solo a figure individuate con modalità di selezio-

ne ad evidenza pubblica e/o al ricorso a prestazioni lavorative in regime di convenzione con le Università siciliane o il CNR.

L'articolo 5 prefigura le modalità di cooperazione fra l'Istituto, le Università e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, nonché le modalità per lo svolgimento, a titolo oneroso, di prestazioni in favore delle imprese del settore.

L'articolo 6 disciplina le forme di attuazione delle previsioni della presente legge, definendo tempi e modalità inderogabili per l'adozione dei provvedimenti di esecuzione.

L'articolo 7 reca norme finanziarie. In particolare si prevede che gli oneri di funzionamento dell'Istituto trovino riscontro mediante impiego delle disponibilità di cui ai capitoli del Bilancio già destinati al finanziamento degli enti afferenti, nonché delle risorse rinvenienti nelle relative disponibilità. Si prevede altresì che l'Istituto possa accedere a misure di finanziamento a valere su risorse extraregionali all'uopo idonee, a bandi di ricerca pubblici e privati nonché possa ricorrere all'autofinanziamento tramite prestazioni di servizi in favore di terzi.

Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione.

L'articolo 8 esclude dalla fusione i Consorzi ex L.R. 88/1982 che svolgano attività di ricerca nelle filiere lattiero-casearie e delle carni, prevedendo comunque forme di coordinamento e cooperazione nella programmazione e nello svolgimento delle attività di ricerca.

---O---

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Articolo 1

Costituzione dell'Istituto Regionale per la Ricerca e la Valorizzazione Agricola ed Alimentare.

1. E' istituito l'Istituto Regionale per la Ricerca e la Valorizzazione agricola ed alimentare (IRRVAA), cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, per lo svolgimento di attività di ricerca applicata, sperimentazione, valorizzazione e qualificazione delle produzioni agro-alimentari della Sicilia.
2. All'Istituto afferiscono, tramite fusione per incorporazione, l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ex art.11 della Legge Regionale 14/1968, l'Istituto per l'Incremento Ippico di Catania ex art.11 L.R. 14/1968 e L.R. 5/1985, l'Istituto Regionale della Vite e del Vino ex L.R. 64/1950 ed art.6 L.R. 28/1973, i vivai regionali "F.Paulsen" ex art.12 L.R. 14/1968 e la Stazione Sperimentale Consorziata di Granicoltura della Sicilia ex L.R. 33/1974. All'Istituto afferiscono altresì le attività di ricerca svolte dall'Ente di Sviluppo Agricolo.

3. Possono altresì entrare a far parte dell'Istituto i Consorzi Regionali di Ricerca di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 5 agosto 1982, n.88 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Adesione dei consorzi regionali ex LR 88/1982

1. Entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta Regionale, l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea formalizzerà ai competenti organi di gestione ed amministrazione degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 un progetto di fusione, che dovrà essere approvato inderogabilmente entro i successivi 60 giorni.
2. Gli enti che non procedessero a deliberare la fusione potranno continuare ad operare quale soggetti di diritto privato, cessando contestualmente la partecipazione della Regione, nonché la titolarità e l'erogazione delle spettanze relative al fondo di funzionamento previsto dalla normativa regionale, cessando altresì il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 3

Ordinamento dell'Istituto

1. Con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, entro 60 giorni dall'approvazione del progetto di fusione, viene adottato lo Statuto, corredato dai regolamenti specifici, che dovrà prevedere, tra l'altro, le forme e le modalità di amministrazione e gestione dell'Istituto nonché le forme e modalità di vigilanza sullo stesso da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
2. Lo Statuto di cui al precedente comma dovrà prevedere i seguenti organi:
 - a) Il Direttore, nominato con deliberazione della Giunta regionale fra i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Regionale, con funzioni di legale rappresentante dell'Ente;
 - b) Il Consiglio d'Indirizzo Tecnico-Scientifico, composto dal Direttore, dai Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina o loro delegati, dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, col compito di elaborare il piano triennale delle attività e gli aggiornamenti annuali e di coordinare e soprintendere alle attività di ricerca e sperimentazione;
 - c) Il Collegio dei Revisori

Articolo 4

Disposizioni in materia di personale

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali, il personale degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, transita all'Istituto, mantenendo ruolo, qualifica e trattamento economico. Il personale che, in ragione della qualifica di appartenenza, non possa utilmente essere riutilizzato nell'ambito dell'attività di ricerca transita ad apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita all'uopo presso Resais Spa, il relativo onere trova copertura mediante riduzione di pari importo della spesa complessivamente assegnata per il finanziamento dell'Istituto.
2. Previa definizione della pianta organica dell'Istituto, il personale dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, assunto con modalità di evidenza pubblica e con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012, in possesso di qualifica idonea alla copertura delle vacanze in pianta organica ed in ragione delle stesse, transita alle dipendenze dell'Istituto secondo i limiti e le modalità di cui al precedente comma.
3. Il personale con contratti di collaborazione ovvero di dipendenza a tempo determinato con rapporto correlato allo svolgimento di specifici programmi e progetti di ricerca transita all'Istituto mantenendo l'inquadramento, il trattamento, gli incarichi o mansioni ricoperte, secondo le previsioni del programma o progetto e fino ad esaurimento dello stesso, con oneri a valere sulle risorse già impegnate.
4. Per i programmi e progetti di ricerca promossi dall'Istituto è facoltà dello stesso di avvalersi di personale di ricerca selezionato con modalità di evidenza pubblica, secondo le previsioni della disciplina statale in materia di ricerca, ovvero ricorrere alle prestazioni, in regime di convenzione, erogate dalle Università siciliane e/o dagli enti ed istituti afferenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche, tramite il proprio personale d'istituto.

Articolo 5

Convenzioni, programmi di ricerca e prestazioni in favore delle imprese

1. L'Istituto potrà, nell'ambito delle forme di cooperazione previste dalla vigente disciplina, promuovere e gestire iniziative, programmi ed attività di ricerca e/o di valorizzazione in concorso con le Università siciliane e/o enti ed istituti afferenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche e/o altri enti ed istituti di ricerca pubblici e privati nazionali ed esteri.
2. L'Istituto potrà altresì svolgere attività e prestazioni di ricerca applicata ovvero finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agro-alimentari in favore delle imprese del settore operanti sul territorio regionale.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Istituto, nell'ambito delle previsioni generali di cui all'articolo 6, sono definite le modalità e le forme del concorso economico ed operativo da parte delle imprese alle attività di cui al comma 2.

Articolo 6

Disposizioni attuative

1. Entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessorato dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea adotta i provvedimenti occorrenti per la costituzione dell'Istituto, che subentra nei rapporti giuridici, economici e patrimoniali attivi e passivi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 che aderiscano al progetto di fusione.

2. Entro il termine inderogabile di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, previo parere della competente Commissione Legislativa Permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, delibera i provvedimenti di carattere ordinamentale ed i regolamenti di funzionamento dell'Istituto.

Articolo 7 *Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui al presente articolo e per il funzionamento dell'Istituto si provvede con le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale ai capitoli 143303, 147701, 147702, 147704, 147302 e 147306, nonché con le risorse eventualmente rinvenienti nelle disponibilità dei disciolti enti di cui all'articolo 1.
2. Per la realizzazione di attività e programmi di ricerca l'Istituto potrà altresì partecipare a bandi di ricerca pubblici e privati e/o accedere misure di finanziamento a valere su risorse di provenienza extraregionale a titolarità regionale all'uopo idonee, secondo la misura e le modalità definite nei relativi atti di programmazione.
3. Afferiscono alla diretta disponibilità dell'Istituto le entrate realizzate secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5, nonché le ulteriori entrate proprie da prestazione di servizi in favore di terzi.
4. Dall'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione.
5. Il Ragioniere Generale è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni al Bilancio della Regione susseguenti all'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

Articolo 8 *Filiere di ricerca lattiero-casearia e delle carni*

1. Le attività di ricerca applicata e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari nel settore lattiero-caseario e delle carni, in ragione della loro peculiarità, sono escluse dalle competenze dirette dell'Istituto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano al Consorzio Regionale per la Filiera Lattiero-Casearia (Corfilac) con sede in Ragusa ed al Consorzio Regionale per la Filiera delle Carni (CorfilCarni) con sede in Messina.
3. Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea vengono definiti criteri e modalità per la cooperazione fra l'Istituto ed i Consorzi di cui al comma 2.

Articolo 9
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.